

“Distretto Rurale di Sant’Isidoro-Mario Fadda”

STATUTO

Art. 1 Costituzione denominazione e Sede

È costituita una Fondazione denominata **“Distretto Rurale di Sant’Isidoro-Mario Fadda”** con sede in Quartucciu, presso il “Centro Agroalimentare” in via delle Fragole, località Sant’Isidoro.

Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione dell’Assemblea Generale ma esclusivamente in uno dei comuni del territorio del Distretto.

L’ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della Regione Autonoma della Sardegna, quello nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dagli articoli 14 seguenti del Codice Civile, dagli articoli 1 e 7 del D.P.R. 361/2000 e della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/2014.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art.2 Scopi

La Fondazione si prefigge i seguenti scopi:

- Progettare e sviluppare un sistema produttivo locale caratterizzato dall’identità storica e territoriale derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- Perseguire e agevolare la crescita economica, sociale e culturale delle comunità coinvolte, mediante la valorizzazione in generale delle risorse, materiali e immateriali, locali, mediante il rafforzamento e l’integrazione delle filiere produttive, in una logica di sviluppo sostenibile.
- Attuare una politica distrettuale di diversificazione produttiva, di integrazione economica, sociale e di coesione in grado di promuovere una qualità complessiva territoriale, con una adeguata vivibilità per i residenti, promuovendosi a polo d’attrazione per altre imprese ed individui;
- Promuovere la collaborazione fra enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici, le imprese e le associazioni con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile di carattere culturale, sociale ed economico;
- Avviare, promuovere, coordinare e finanziare attività di ricerca, sviluppo, produzione e applicazione di tecnologie innovative applicate alla promozione e sviluppo del territorio:

- Incentivare, promuovere ed avviare progetti di eccellenza nel campo della ricerca di base, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, alle filiere agroalimentari e alla promozione e sviluppo del territorio.
- Promuovere sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.

Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto in proprietà o di altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il conseguimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- costituire e/o partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private e società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività commerciali;
- partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

Art.4 Vigilanza

La Regione Autonoma della Sardegna vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art.5 Patrimonio

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci. I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono

assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. È esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione. La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio è composto da:

a) Fondo di dotazione, che è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

b) Fondo di gestione, che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente del Distretto, dietro delibera del Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Art.6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, entro il 30 aprile dell'anno successivo, salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni dal termine dell'esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze, il rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato definito, devono essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega e dal Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.7 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Art.8 Fondatori

Sono Membri Fondatori i soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio di riferimento del distretto, che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione dinnanzi al Notaio e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio.

Art.9 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci partecipanti devono essere operanti nel territorio di riferimento del distretto.

Art.10 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale, nella misura superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Art.11 Ammissione di nuovi partecipanti

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire, Fondatore (solo entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di Statuto e Atto Costitutivo presso Notaio), Partecipante, Sostenitore e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

Art.12 Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- mancato rispetto degli obblighi contributivi assunti in funzione della propria qualifica di socio all'atto dell'ammissione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso, tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Art.13 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tavolo di consultazione;
- l'Organo di Controllo (l'Organo di Revisione);
- Il Collegio dei Probiviri;

Art.14 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Distretto.

Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio della sua stessa categoria (Fondatori - Partecipanti – Sostenitori), rilasciando apposita delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci. Non è possibile la delega ad altra persona non socio della fondazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Distretto, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata dal Consiglio Direttivo medesimo, individuando tale soggetto tra i membri Fondatori.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato tra i soci presenti in Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere seguite tramite l'utilizzo di videoconferenza.

Art. 15 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario, il bilancio di previsione e la relazione sulle attività svolte;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo
 - c) nomina l'Organo di Controllo (l'Organo di revisione);
 - d) approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
 - e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
 - f) determina l'ammontare delle quote di adesione, su proposta del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio previsionale, salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni dal termine dell'esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 16 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto, fatta eccezione per lo scopo della fondazione che non potrà essere variato;
- b) in merito alla richiesta all'autorità competente della dichiarazione di scioglimento della Fondazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- d) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- e) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art. 17 Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti compreso il Presidente ed il Vice Presidente, di cui non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario e deve essere assicurata la rappresentatività delle filiere produttive distrettuali.

I membri del Consiglio Direttivo non possono appartenere al Consiglio Direttivo di un altro distretto Rurale operante nel territorio della Regione Sardegna.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

Se nel caso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, l'assemblea deve essere riconvocata per la loro sostituzione. I consiglieri nominati resteranno in carica sino alla scadenza del consiglio in carica.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni ed, in particolare:

- a) Elegge fra i suoi componenti il Presidente del Distretto ed il Vice Presidente;

- b) Nomina il Tavolo di consultazione;
- c) Delibera l'ingresso di nuovi Soci;
- d) Redige il rendiconto annuale, cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto;
- e) Elabora e propone all'Assemblea, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del Consiglio Direttivo, individuando, tra l'altro, le modalità di sviluppo a breve termine;
- f) Elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale;
- g) Delibera sull'esclusione dei soci;
- h) Propone all'Assemblea le modifiche del Regolamento;
- i) Controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione (Fondatori, Partecipanti, Sostenitori);
- j) Nomina il Direttore ed il personale fissandone i compensi;
- k) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Distretto o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno tre giorni prima della riunione, in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire anticipatamente, con un preavviso di 24 ore. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi presenti. In seconda convocazione si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei componenti e le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario all'uopo nominato tra i Consiglieri o dal Direttore, se nominato.

Art. 18 Presidente del Distretto e Vice Presidente.

Il Presidente del Distretto e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

Il Presidente del Distretto rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente del Distretto:

- a) Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

- b) Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) Propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- d) Conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;
- e) Cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 Tavolo di Consultazione

Il Tavolo di Consultazione è istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.

Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.

Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un membro nominato dal Tavolo stesso.

Art. 20 Organo di Controllo (Organo di Revisione)

L'organo di revisione può essere un Revisore Unico oppure un Collegio di Revisori. Viene nominato dall'Assemblea di partecipazione, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori contabili.

L'Organo di Revisione ha funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche relative al suo ruolo. Dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Art. 21 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra i Soci ed elegge al suo interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 5 anni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alla sua nomina e mantiene le funzioni sino all'entrata in carica del Collegio subentrante.

Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte tutte le controversie regolamentari o derivanti dalle deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

Nell'espletamento delle sue funzioni ha pieni poteri di indagine e di controllo; le sue decisioni, nell'ambito dello Statuto, sono impegnative per tutte le parti e alla loro esecuzione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale. L'incarico ha durata pari a quello del Consiglio Direttivo ed è rinnovabile.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio Direttivo, al quale relaziona sull'attività svolta, e collabora strettamente con il Presidente.

Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo.

Art. 23 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci della Fondazione.

I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 24 Norme transitorie

Il Regolamento è approvato dall'assemblea su proposta del Comitato promotore del Distretto.

Art.25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il patrimonio che dovesse residuare dopo esaurita la liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dagli organi nominati per tale fine all'interno della Fondazione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 27 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.